

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 228 DEL 29.06.2015

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - PROGETTO “VADO A VIVERE DA SOLO”
PRESENTATO DALL’ASSOCIAZIONE “DOPO DI NOI” ONLUS DI
BIELLA – DICHIARAZIONE DI INTERESSE E PATROCINIO NON
ECONOMICO

L’anno duemilaquindici il ventinove del mese di giugno alle ore 14,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE		X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

SERVIZI SOCIALI - PROGETTO “VADO A VIVERE DA SOLO” PRESENTATO DALL’ASSOCIAZIONE “DOPO DI NOI” ONLUS DI BIELLA – DICHIARAZIONE DI INTERESSE E PATROCINIO NON ECONOMICO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Associazione “Dopo di Noi” ONLUS con sede a Biella si occupa di sostenere i giovani disabili in un percorso che, in un’ottica di un futuro “senza genitori”, ha come obiettivo il raggiungimento del maggior grado di autonomia possibile nella vita quotidiana ;

Vista la richiesta di patrocinio non economico e di dichiarazione di interesse per il progetto denominato “Vado a Vivere da Solo”, presentata dall’Associazione al Comune di Biella , ai Consorzi IRIS e Cissabo ed all’ASLBI ;

Dato atto:

- che il progetto che verrà proposto dal prossimo settembre 2015 fino al giugno 2016 riguarderà 10 giovani disabili adulti e le loro famiglie che hanno già sperimentato forse di autogestione nell’ambito del progetto quadro “Percorso verso l’autonomia” ;
- che coinvolgerà oltre che operatori dell’ Associazione, volontari di riferimento, che supporteranno i disabili e loro famiglie in esperienze di “vita indipendente”, anche circa 120 ragazzi delle scuole medie e superiori in età compresa tra i 12 ed i 17 anni in attività laboratoriali con i giovani disabili per sperimentare l’incontro con la diversità e riprendere i concetti di uguaglianza e pari opportunità costituzionalmente garantiti ;

Valutata la rilevanza sociale del progetto proposto ;

Considerato:

- che il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell’attività condotta dal soggetto realizzatore attraverso il riconoscimento dell’utilizzo del logo, in quanto ritiene sia di interesse generale per il territorio;
- che l’organizzazione e la gestione del progetto sono a carico del soggetto realizzatore che finanzia con risorse proprie e la partecipazione delle famiglie le attività previste;

Ritenuto che:

- trattasi di accordo di patrocinio e non atto di sponsorizzazione;
- il patrocinio rappresenta il sostegno di un’attività ritenuta meritevole di supporto e promozione sul territorio;

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 della L. 122/2010 convertito in legge n. 122/2010 – atto di indirizzo”;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di sostenere il progetto descritto in premessa “Vado a Vivere da Solo” presentato dall’Associazione “Dopo di Noi” Onlus di Biella, attraverso il riconoscimento del patrocinio non economico e la dichiarazione di interesse del Comune di Biella in quanto trattasi di un progetto di valorizzazione delle risorse delle persone disabili e delle loro famiglie, che riveste carattere di interesse generale per il territorio, realizzato da un soggetto terzo che, nell’ambito del proprio statuto, svolge attività compatibili con quelle istituzionali proprie dell’Ente;
 2. di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del soggetto realizzatore del progetto che finanzia con risorse proprie e la compartecipazione delle famiglie le attività previste ;
 3. di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti dall’approvazione del presente atto e che l’accordo di patrocinio in questione non rientra tra i vincoli di cui all’art. 6 comma 9 della L. 122/2010.
 4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di dar corso alla pubblicizzazione del progetto.
-